

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE (*)

“Istituzione di poli turistici all’interno dei parchi dell’Etna, dei Nebrodi e delle Madonie.”

Art. 1
Istituzione poli turistici

1. All’interno dei parchi regionali sono istituiti i seguenti poli turistici, individuati quali zone di protezione di tipo C con le modalità del comma 2, in cui realizzare strutture turistico-ricettive, culturali, aree di parcheggio, nonché trasformazioni edilizie finalizzate esclusivamente alla valorizzazione dei fini istitutivi dei parchi:

a) polo turistico “nord-ovest dell’Etna”, individuato nelle aree all’interno del Parco dell’Etna e del Parco dei Nebrodi facenti parte del territorio dei comuni di Maletto, Bronte, Randazzo, Castiglione di Sicilia e Maniace;

b) polo turistico “sud-est dell’Etna”, individuato nelle aree all’interno del Parco dell’Etna facenti parte del territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Milo, Piedimonte Etneo e Sant’Alfio;

c) polo turistico “nord-est dei Nebrodi”, individuato nelle aree all’interno del Parco dei Nebrodi facenti parte del territorio dei comuni di Tortorici, Galati Mamertino e Longi;

d) polo turistico ‘nord-est delle Madonie’, individuato nelle aree all’interno del Parco delle Madonie facenti parte del territorio dei comuni di Castelbuono e Isnello.

2. In deroga all’articolo 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, l’individuazione delle zone di protezione di cui al comma 1 è effettuata con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente su proposta dei sindaci dei comuni interessati e previo parere del Comitato esecutivo e del Comitato tecnico-scientifico del Parco da rendersi entrambi entro il termine perentorio di 30 giorni decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. Prima dell’emanazione, lo schema di decreto è sottoposto al parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.

3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ulteriori comuni limitrofi a quelli di cui al comma 1 e il cui territorio sia ricompreso, anche

parzialmente, nel parco, possono chiedere, con le modalità di cui al comma 2, l'inserimento nei poli turistici.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(*) Esitato il 14 settembre 2005